

Decreto “Del Fare”: Al Senato importanti novità su edilizia e appalti



06/08/2013 - E' all'attenzione, in seconda lettura delle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Bilancio del Senato, il disegno di legge di conversione del Decreto legge n. 69/2013 (cosiddetto “Del Fare”) recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia". Il decreto-legge che scade il prossimo 20 agosto, dopo l'approvazione in Senato, verrà, infine, trasmesso alla Camera dei Deputati - dove è atteso in Aula per la terza definitiva (si spera) lettura. Il testo originario del provvedimento è stato ampiamente modificato e tra le novità di un certo rilievo in materia di edilizia ed appalti ricordiamo:

- l'anticipazione obbligatoria del 10% dell'importo contrattuale per i contratti d'appalto relativi a lavori, disciplinati dal Codice dei Contratti (D.lgs. n. 163/2006) e affidati fino al 31 dicembre 2014; con la deroga al divieto di anticipazione del prezzo, previsto dal Codice dei contratti, dopo la decisione della Camera di prevedere la possibilità della corresponsione in favore dell'appaltatore di una anticipazione pari al 10% dell'importo contrattuale, l'anticipazione non è più facoltativa ma obbligatoria;
- l'abolizione del Durt (documento unico di regolarità tributaria) nella responsabilità solidale negli appalti poiché le Commissioni bilancio e affari costituzionali del Senato hanno cancellato dal testo del decreto-legge la modifica che era stata apportata alla Camera dei deputati alla norma relativa alla responsabilità solidale negli appalti. La disposizione prevedeva l'esclusione della responsabilità solidale dell'appaltatore, nei confronti del subappaltatore, qualora acquisisse da quest'ultimo il Durt. Conseguenza diretta di questa disposizione, il fatto che l'appaltatore, fino all'acquisizione del Durt, poteva sospendere il pagamento del corrispettivo. Si torna quindi al testo originario del Governo in tema di responsabilità solidale fiscale negli appalti;
- la cancellazione, con un emendamento delle commissioni Bilancio e Affari costituzionali di una delle semplificazioni chiave contenuta nell'originario testo che era quella che stabiliva che per ricostruire un edificio cambiandone la sagoma sarebbe bastata la Scia; nell'ultimo testo, le opere di ristrutturazioni tornano ad essere intese come “ristrutturazioni urbanistiche” e non come “manutenzioni straordinarie” e necessitano, quindi, del permesso di costruire;
- la modifica, con un altro emendamento dell'articolo 9 del decreto-legge, che prevede la destinazione ai progetti del “piano città” non ancora finanziati dei fondi Ue a rischio di spesa nella fase finale della programmazione 2007-2013. Nel testo della Camera si prevedevano “accordi diretti” fra le “autorità di gestione dei programmi operativi” e i singoli comuni, scavalcando di fatto le Regioni e senza una priorità chiara fra i progetti; con la reintroduzione del livello regionale sarà la Conferenza delle regioni a stilare, entro 90 giorni, una lista di possibili interventi dotati delle caratteristiche tecnico-finanziarie di ammissibilità.

A cura di **Gabriele Bivona**